

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile – Ufficio Esecuzioni Il Giudice

In data 17/11/2023 il giudice dell'esecuzione dott. Daniele Carlo Madia dà atto di avere esaminato la procedura n. xxx/2018 RGE, la cui trattazione è stata disposta in modalità cartolare per la data del 17.11.2023, con sostituzione della presenza fisica delle parti con note scritte ex art. 127 ter cpc.

Dà altresì atto che sono state depositate note scritte da:

XX

nell'interesse di

YY (già OMISSIS), debitrice esecutata;

ZZ, terzo occupante;

Ciò premesso,

Il giudice

letti gli atti, verbali di causa e le note scritte depositate dalle parti;

vista l'istanza avanzata nell'interesse del terzo ZZ per la dichiarazione di estinzione e/o improcedibilità e/o improseguibilità della presente procedura esecutiva a seguito dell'omologazione del concordato semplificato proposto dall'esecutata YY;

rilevato che, con decreto del 4.10.2023, il Tribunale di Roma ha omologato, ai sensi dell'art. 25 sexies CC.II., il concordato semplificato proposto dalla YY con ricorso depositato il 27.01.23;

atteso che, con precedente decreto del 23.02.2023, il Giudice Delegato del Tribunale di Roma aveva confermato che “dalla data della pubblicazione della domanda di concordato semplificato nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”;

ritenuto che, pertanto, già dalla predetta data di pubblicazione della domanda di concordato semplificato nel registro delle imprese la presente procedura esecutiva si è trovata in uno stato di improcedibilità “temporanea” fino alla data di omologazione del concordato semplificato;

osservato che il GE, in tali ipotesi, è tenuto a dichiarare, anche d'ufficio ed indipendentemente dalla proposizione di un'opposizione esecutiva, la temporanea improseguibilità dell'espropriazione con un provvedimento sussumibile nel paradigma della sospensione ex art. 623 c.p.c., così come avvenuto nel caso di specie con provvedimento reso da questo GE in data 24.02.2023;

considerato che, a seguito dell'omologazione del concordato semplificato, tutti i creditori anteriori restano, ai sensi dell'art. 117 CC.II. (richiamato dall'art. 25 sexies, comma 8, CC.II.), vincolati ex lege agli effetti dell'omologa, con la conseguenza che la pretesa di ciascun creditore subisce una modifica non solo sul piano del quantum e dell'oggetto dell'obbligazione, ma altresì sul piano dei tempi e delle modalità di esecuzione del pagamento, se del caso previsto mediante cessione dei beni e ripartizione del ricavato da parte del liquidatore giudiziale (cfr., in tema di concordato preventivo sotto la vigenza della legge fallimentare, Cass., 7 dicembre 2022, n. 35960 in motivazione, secondo cui “l'art. 184 cit., nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema. In linea di principio, dunque, il credito concorsuale va soddisfatto in conformità delle previsioni del piano, in ragione dei riparti che siano in esso contemplati”);

ritenuto che, conseguentemente, a seguito della predetta omologazione (di un concordato avente carattere esclusivamente liquidatorio) le procedure esecutive pendenti dovranno essere dichiarate definitivamente improcedibili, in quanto i creditori anteriori restano, come sopra esposto, vincolati agli effetti dell'omologa e, cioè, alle previsioni di soddisfazione, ai tempi e alle modalità di esecuzione del pagamento indicati nel piano di concordato semplificato omologato;

osservato che la definitiva improcedibilità dell'esecuzione fa venire meno gli organi della procedura e quindi anche la custodia, con la conseguenza che non potrà essere emessa alcuna statuizione in merito all'istanza di emissione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato (occupato dal terzo ZZ con titolo non opponibile alla presente procedura, che si ribadisce è divenuta definitivamente improcedibile);
- che il predetto compendio pignorato sarà oggetto di liquidazione in sede di esecuzione del concordato semplificato omologato nei tempi e nei modi ivi previsti;

- che a seguito della dichiarata definitiva improcedibilità della presente esecuzione dovranno liquidarsi le spese e i compensi degli ausiliari (custode, professionista delegato e CTU), che costituiscono spese di giustizia ai sensi dell'art. 2770 c.c., da pagarsi in prededuzione ai sensi dell'art. 2777 c.c. con le somme ricavate dalla procedura, sussistendo i fondi sufficienti;
- che le residue somme acquisite nel corso del giudizio e depositate sul c/c intestato alla procedura andranno attribuite al Liquidatore nominato nella procedura di concordato semplificato omologato;
- che non potranno essere liquidate in questa sede le spese e i compensi del creditore procedente, né tantomeno le spese e i compensi dei creditori intervenuti, sia perché tali creditori rimangono vincolati alle previsioni del concordato semplificato omologato, sia perché non essendo la procedura giunta alla fase distributiva la stessa è da ritenersi infruttuosa ai sensi dell'art. 95 cpc, sicché tali spese rimarranno a carico di chi le ha anticipate (cfr. Cass. n. 4695/1999, Cass. n. 5341/2002; Cass. n. 8634/2003);
- che a seguito della dichiarata improcedibilità dell'esecuzione non vi è luogo a provvedere sull'istanza di sospensione delle operazioni di vendita e di distribuzione del ricavato avanzata, con l'opposizione incidentale del 25.03.2022, dal creditore), con compensazione delle spese tra le parti;
- che anche il subprocedimento di opposizione all'ordine di liberazione ex art. 617 cpc promosso dal TERZO OCCUPANTE rimane caducato a seguito della dichiarata improcedibilità definitiva della presente esecuzione.

PQM

Dichiara la definitiva improseguibilità dell'esecuzione e, per l'effetto, l'estinzione della procedura e la cessazione della custodia e delle operazioni delegate.

Dispone la liquidazione delle spese e dei compensi degli ausiliari, da porsi a carico della procedura, come da separato provvedimento.

Dispone che il Custode consegni le somme acquisite nel corso del giudizio e depositate sul c/c intestato alla procedura (previa detrazione delle spese e dei compensi liquidati agli ausiliari) al Liquidatore nominato con il decreto di omologa del concordato semplificato emesso dal Tribunale di Roma in data 4.10.2023 (proc. n. xx/2023 RGF).

Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione proposta dal creditore (al quale è subentrato ex art. 111 cpc la), con compensazione delle spese processuali tra le parti.

Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'ordine di liberazione proposta dal terzo occupante ZZ, con compensazione delle spese processuali tra le parti.

EX